



## Prefettura di Verona

**Si riportano di seguito le principali condizioni regolatrici della propaganda per le elezioni comunali 25 e 26 maggio 2025 e referendum dell'8 e 9 giugno 2025 come condivise nel tempo con i Rappresentanti delle Istituzioni e Partiti Politici**

**A. DISCIPLINA PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA E SU QUOTIDIANI E PERIODICI - LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28.**

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956 n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", nonché della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

In data 2 aprile 2025 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi ha adottato il provvedimento recante "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025".

- Per le elezioni amministrative la stessa Commissione non ha adottato provvedimenti per le consultazioni ritenendo applicabili le disposizioni relative alla campagna elettorale per le elezioni amministrative dell'anno 2024

**B. ARTICOLO 9, COMMA 1 DELLA LEGGE 22/2/2000, n. 28 - DISCIPLINA DEL DIVIETO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLE EFFETTUATE IN FORMA IMPERSONALE ED INDISPENSABILI PER L'EFFICACE ASSOLVIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI**

La Prefettura di Verona, già con pregresse circolari, ha ulteriormente precisato che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori



## *Prefettura di Verona*

dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. In tale contesto si ritiene che siano consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli Amministratori già in carica, nella scelta delle modalità dei rispettivi messaggi di propaganda elettorale.

\*\*\*\*\*

### **C. ACCORDO DIRETTO A REGOLAMENTARE LA PROPAGANDA A PARTIRE DAL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE**

**Divieto di alcune forme di propaganda** (art. 6, L. 04.04.1956, n. 212)

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, sono vietati:**

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

A tale proposito, si deve rimarcare che la propaganda figurativa **non luminosa mobile** deve ritenersi ammessa anche su mezzi adibiti al trasporto di persone (autobus e taxi), purché resti itinerante.

Tali mezzi soggiacciono al medesimo divieto anche se in sosta in aree private ancorché di pertinenza e siano comunque visibili dalla pubblica strada. In conformità alle previsioni dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, l'organo verbalizzante ordinerà la rimessa in pristino della situazione per ricondurla a legalità.

E' ammessa la propaganda figurativa non luminosa mobile effettuata su persone, cosiddetto uomo-sandwich. In tal caso si applicano le disposizioni relative alle cosiddette vele (pagg. 8 - 9).

Dal medesimo giorno, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. Pur in assenza di tale obbligo, si ritiene opportuno che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.

### **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Nel medesimo periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.<sup>1</sup>

<sup>(1)</sup> Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di



## *Prefettura di Verona*

**Si conviene di limitarne l'orario dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 del giorno della manifestazione e del giorno precedente, salvo eventuali disposizioni più restrittive che le amministrazioni locali possono aver emesso nella loro competenza.**

In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Si rammenta al riguardo che, in forza del vigente art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16/9/1996, n. 610, recante il regolamento di esecuzione al Codice della Strada, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

La propaganda elettorale tramite l'uso di altoparlanti da mezzi mobili in movimento è soltanto consentita per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi. Si precisa che per altoparlante su mezzo mobile si può annunciare, nei limiti dell'art. 7 della Legge n. 130/1975, anche il nome dell'oratore.

La predetta propaganda è consentita solo a distanza tale da evitare disturbo ad eventuali comizi in atto.

\*\*\*\*\*

### **D. COMIZI E AFFISSIONI**

Per quanto concerne le forme tradizionali di propaganda elettorale, principalmente comizi ed affissioni, si richiama la piena osservanza della vigente disciplina, come integrata dalle ulteriori disposizioni a valere sul territorio provinciale.

### **COMIZI**

#### **a) Aree utilizzabili**

I Sindaci dei Comuni della provincia, d'intesa con i rappresentanti delle Forze politiche che partecipano alla consultazione, determineranno per i rispettivi ambiti comunali le aree pubbliche o aperte al pubblico utilizzabili per i comizi elettorali e, tra esse, quella (o quelle) che, per posizione di centralità e quindi di maggiore interesse, va qualificata come "piazza principale", soggetta a speciale disciplina.

---

quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.



## *Prefettura di Verona*

**Dalle aree di cui trattasi vanno escluse le vie e le piazze pubbliche contraddistinte da particolare intensità di traffico o dalla prossimità ad ospedali, case di cura, caserme, collegi, scuole e cimiteri.**

I Sindaci comunicheranno alle forze politiche interessate, ai Comandi Stazione Carabinieri, relativamente alle piazze principali, nonché alle altre piazze utilizzabili per comizi, il calendario della eventuale indisponibilità delle stesse per comizi elettorali, in relazione allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza, affinché le medesime forze politiche ne possano tenere giusto conto nella programmazione dei rispettivi comizi elettorali.

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

I Sindaci vorranno valutare la necessità di impartire, al personale preposto al rilascio delle autorizzazioni in materia, le direttive del caso, sensibilizzando al contempo i rispettivi Corpi di Polizia municipale affinché dispongano mirati servizi di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in questione, a garanzia del regolare e sereno svolgimento della campagna elettorale in corso.

### a) Preavviso

Di ogni comizio indetto gli organizzatori daranno di volta in volta comunicazione, **con anticipo congruo alla portata dell'evento**, alla Segreteria comunale prevedendo, altresì, idonee misure a salvaguardia della safety per le riunioni di maggior rilievo con numerosi partecipanti. Il Comune, curati gli eventuali necessari coordinamenti, informerà la competente Stazione Carabinieri circa le determinazioni assunte. Una disciplina particolare è prevista per l'uso delle "piazze principali", che verrà esplicitata in seguito al punto c) del presente atto.

### b) Orario e durata dei comizi. Intervalli

I comizi all'aperto potranno svolgersi dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 23,00. Negli spazi immediatamente antistanti le fabbriche non si applica la limitazione di orario pomeridiano.

Ogni comizio avrà una durata di circa un'ora, oltre il tempo per l'afflusso e deflusso del pubblico, fatte salve esigenze particolari, che se necessario saranno valutate dal Comune, d'intesa con le forze politiche, sempreché non vi siano altre richieste.

Tra un comizio e l'altro, nel medesimo luogo, dovrà essere assicurato un congruo intervallo, comunque non inferiore ai 30 minuti, per consentire il normale deflusso e afflusso del pubblico.



## *Prefettura di Verona*

Nei comizi all'aperto non sono ammessi contraddittori se non siano stati espressamente previsti dagli organizzatori e notificati all'Autorità di P.S.

Trattandosi di riunioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, in occasione dei comizi e delle riunioni elettorali è fatto divieto di portare armi anche da parte di persone munite di licenza. Il divieto è sanzionato.

E' ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio per la distribuzione di materiale di propaganda, mentre resta vietata la distribuzione a mano di materiale di propaganda da parte di altre forze politiche estranee al comizio. I banchetti dovranno essere mobili e rimossi subito alla fine del comizio.

Le forze politiche, inoltre, si impegnano reciprocamente a garantire il regolare svolgimento dei comizi affinché non venga arrecato disturbo nelle vicinanze dei siti ove si tengono i comizi da parte di altri partiti o movimenti politici.

### c) Particolare disciplina per le piazze principali

Nelle stesse piazze principali ciascuna forza politica non potrà tenere, nel medesimo giorno, più di un comizio. Nell'ultima settimana che precede le votazioni, la durata massima di ciascun comizio potrà essere contemperata con l'eventuale esigenza di consentire più comizi nello stesso giorno.

Ai fini del migliore coordinamento delle varie richieste, per assicurare la pacifica ed equidistribuita utilizzazione delle "piazze principali" da parte di tutte le forze politiche, gli organizzatori responsabili provvederanno ogni settimana a presentare alla Segreteria comunale nelle ore di ufficio, il programma dei comizi previsti per la settimana successiva, indicando l'orario prescelto.

Le eventuali incompatibilità tra le varie richieste saranno regolate seguendo il criterio della priorità temporale delle prenotazioni o - in caso di contestualità delle medesime - ricorrendo al sorteggio, sempre che non risulti possibile un accordo. Si terrà anche conto di realizzare una equa rotazione tra i soggetti interessati. I Comuni firseranno, conseguentemente, il calendario globale dei comizi prenotati e concordati, trasmettendone subito copia alle Forze dell'ordine, onde consentire la tempestiva predisposizione dei servizi di ordine pubblico.

Si ritiene che, in caso di domande per occupazione spazi ai fini dei comizi, presentate con rilevante anticipo rispetto alle date previste, le stesse devono essere valutate con i criteri di cui sopra, con la finalità **che nessuno possa preconstituire situazioni di indebito vantaggio rispetto all'attuazione del principio della "par condicio"** tra tutti i partecipanti alle consultazioni elettorali.

### d) Uso degli altoparlanti e di materiale propagandistico in occasione di riunione di propaganda elettorale



## *Prefettura di Verona*

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

Gli altoparlanti, nei luoghi dei comizi, saranno impiegati con tonalità e volume proporzionati all'ampiezza dei luoghi nei quali si svolgono i comizi stessi, onde tutelare il riposo e la quiete dei cittadini.

Gli striscioni, i cartelli e le bandiere devono essere sorretti da listarelle di legno, plastica o alluminio di dimensioni strettamente proporzionate all'oggetto sorretto, perché in diversa ipotesi possono anche considerarsi armi improprie.

### **AFFISSIONI E VOLANTINI**

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi determinati dalle Giunte Municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello delle votazioni.

I tabelloni in cui sono suddivisi gli spazi, oltre ad essere posizionati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato e tali da consentire spazi idonei alla affissione dei manifesti di propaganda, **devono essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi struttura e/o oggetto che ne oscuri la visibilità.**

E' assolutamente vietato, per legge, di fare propaganda mediante scritte sui muri, sugli argini, fondi stradali, palizzate, recinzioni, ecc....(art. 1, L. 4.4.1956, n. 212) ed altri luoghi che non siano gli spazi assegnati.

Tali disposizioni rispondono anche alla esigenza di salvaguardare il decoro e il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico.

Per prevenire tali comportamenti che rivelano lo sprezzo per l'immagine della città e soprattutto dei centri storici, i responsabili dei partiti si impegnano ad un uso corretto dei mezzi di proselitismo politico.

In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell'Interno con circolare a stampa concernente la disciplina della propaganda elettorale:

*"E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo".*

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

E' vietato dalla legge il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. In proposito, si rammenta che il comma 3 dell'art. 15 della Legge n.



## *Prefettura di Verona*

515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006, dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Pertanto, considerati i costi per la defissione dei manifesti abusivi fuori dagli spazi consentiti che, in caso di non individuazione dei responsabili, graveranno sui Comuni, **i responsabili di partiti e movimenti s'impegnano a svolgere una particolare attività di sensibilizzazione nei confronti degli incaricati** affinché la affissione dei manifesti avvenga nel pieno rispetto delle norme.

Come già detto nel paragrafo concernente i comizi è vietata, nel corso di un comizio, la distribuzione di volantini ai partecipanti al comizio stesso da parte dei rappresentanti politici di partiti diversi.

### **E. ALTRE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE**

Sono vietati i cortei, i cortei motorizzati, le fiaccolate o le parate in movimento, anche se annunciati l'ora e il luogo dei comizi, in prossimità di piazze, strade, o locali dove sono in corso altre riunioni elettorali.

In tutti i **locali chiusi, aperti al pubblico, di proprietà pubblica o privata, purché muniti di agibilità, non si potrà di norma svolgere più di una manifestazione al giorno, salvo particolari esigenze**. Si conviene che le forme di propaganda siano espletate internamente ad eccezione di uno spazio (0,70 x 1 m) a disposizione per l'indicazione della manifestazione e della durata della medesima.

Si precisa, che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 24 aprile 1975, n. 130<sup>2</sup>, nelle bacheche previste dall'art. 1 della stessa Legge, è consentita l'affissione, di quotidiani e periodici, con esclusione, quindi, di qualsiasi altro materiale di natura propagandistica.

Sono consentite le "feste di partito" a condizione che ogni forma di propaganda consentita si svolga esclusivamente all'interno dell'area in cui si tiene la festa.

Si chiarisce che tra le forme consentite di propaganda elettorale rientra anche quella effettuata con "gazebo" o "banchetti" per la consegna di volantini, programmi di partito o altro materiale propagandistico. Per tale forma di propaganda elettorale si richiamano le intese convenute per i comizi elettorali, con deroga per la durata, che comunque non dovrà superare l'orario giornaliero 8,00 a.m. – 23,00 p.m. Anche in tal caso non si deve configurare la fattispecie

<sup>(2)</sup> Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta [o indiretta], in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000".



## *Prefettura di Verona*

vietata della propaganda figurativa fissa. Nello specifico non si devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati, ed all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della Legge n. 212/1956, e successive modificazioni, salvo che le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Al riguardo si richiama quanto indicato nella circolare ministeriale MIAITSE n. 48/2006 *"in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4/4/1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo"*. A tal proposito si conviene che il segno di identificazione del gazebo (manifesto, bandiera, ecc.) deve essere unico e non può superare le misure di un manifesto predisposto per l'affissione (mt. 1 x 0,70) al fine di evitare qualsiasi forma indiretta di propaganda fissa. Si stabilisce inoltre che l'elemento identificativo deve permanere sul gazebo solamente nei limiti in cui la struttura sia occupata per l'attività di propaganda. Il Comune dovrà tener conto di tutte le richieste pervenute al fine di garantire l'installazione a tutte le rappresentanze politiche.

In caso di più richieste per gli stessi giorni della stessa area, si applica quanto concordato per il coordinamento del calendario dei comizi, limitando, se necessario, il tempo di utilizzazione, da parte di ciascun partito o gruppo politico, ad un solo giorno oppure solo ad alcune ore, al fine di potere consentire parità di accesso a tutte le forze politiche interessate.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. ve) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; **pertanto, si conviene circa la possibilità che la sosta di detti veicoli possa essere limitata ad un massimo di mezz'ora, richi amando al riguardo l'art. 157 del nuovo Codice della Strada. Diversamente, qualora tali veicoli (ve) dovessero sostare per più di mezz'ora (anche di notte) in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tali ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.**

### **F. INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Dai giorni antecedenti quelli delle votazioni, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in



## *Prefettura di Verona*

luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

**Nei 15 giorni precedenti le date delle votazioni**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

La presente disciplina verrà trasmessa per doverosa notizia e competenza ai Comuni interessati alle consultazioni amministrative e referendarie dell'anno 2025, nonché alle Forze dell'Ordine e ai rappresentanti di movimenti e partiti politici locali.

Verona, data del protocollo

IL PREFETTO  
(Martino)

GM/dc

C\_H924 - - 1 - 2025-05-16 - 0020358